

A L L E G A T I

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

All. n. 1

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variaz. (dato economico)	aggiornato (dato economico)	IMPEGNATI NEL 2006 (1)	meno: rateo al 31.12.2005 (2)	più : rateo al 31.12.2006 (3)	totale dato economico (1-2+3)
Rate di pensione lorde.....	2.520.571,00	1.473.047,00	1.511.225,04	0,00	0,00	1.511.225,04
a detrarre: onere per rivalutazione dei contributi versati, art.69, comma 5, L.388/2000.....	2.269.245,00	1.161.660,00	1.242.734,84	0,00	0,00	1.242.734,84
Rate di pensione a carico della Gestione.....	251.326,00	311.387,00	268.490,20	0,00	0,00	268.490,20

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La legge n. 335/1995 all'art. 2, comma 33, ha dato delega al Governo di emanare, entro 12 mesi, norme volte ad armonizzare la disciplina della mutualità pensioni di cui alla legge n. 389/1963 con le disposizioni contenute nella norma delegante stessa.

In attuazione di tale delega il decreto legislativo n. 565 del 16.9.1996 ha istituito dall'1.1.1997, "il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare", prevedendo altresì che i contributi già versati nella "mutualità pensioni" costituiscono il premio unico di ingresso.

A norma dell'art. 58, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (che ha modificato il D.Lgs. 565/1996), dal 1° gennaio 1999 l'importo dei contributi versati al nuovo Fondo non può essere inferiore a 25,82 euro mensili. Lo stesso articolo ha previsto l'emanazione di apposite tabelle, approvate dal Ministro del Lavoro e dal Ministro del Tesoro, contenenti i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico.

Inoltre, l'articolo 17 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ha esteso ai destinatari del D.Lgs. 565/1996 le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera b-ter, di tale ultimo decreto, il versamento di contribuzioni saltuarie e non fisse è consentito anche ai soggetti non iscritti al Fondo di cui al D.Lgs. 565/1996.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 78/1993 ha dichiarato incostituzionale l'art. 9 della legge 5.3.1963, n. 389, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati nell'assicurazione dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

In materia di rivalutazione è poi intervenuto l'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

Secondo la norma appena citata, i contributi versati nella "Mutualità casalinghe" dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000 sono annualmente rivalutati secondo l'anno di versamento in base agli stessi coefficienti applicati ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297; gli aumenti dei trattamenti pensionistici, conseguenti a tale rivalutazione, decorrono dal 1° gennaio 2001. A partire dal 1° gennaio 2001 i contributi versati sono annualmente rivalutati con le modalità sopra richiamate; non è invece prevista alcuna rivalutazione per i contributi relativi a periodi successivi al 31 dicembre

1996, qualora gli stessi debbano essere computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

Il decreto del 14 marzo 2001 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha determinato i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo del Fondo in esame, completando così il quadro normativo che ne consente la concreta operatività. Sono interessati dalle nuove disposizioni le persone già iscritte alla ex mutualità pensioni e i soggetti di entrambi i sessi e di età non inferiore a quella prevista dalle norme sull'avviamento al lavoro e compresa entro i 65 anni che – senza vincolo di subordinazione – svolgano lavoro domestico non retribuito in relazione a responsabilità familiari, a condizione che non prestino attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale e che non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti per anzianità, vecchiaia o Invalidità/Inabilità.

E' quindi possibile l'iscrizione per i titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità).

Il fondo è divenuto definitivamente operativo con l'emanazione della circolare INPS n.223 del 20.12.2001 che ha dettato anche le modalità per il versamento dei contributi per i periodi pregressi. Il termine di detto versamento, fissato entro il 31.12.2002, è stato definitivamente prorogato al 30.6.2004.